

STUDIO LEGALE PULIATTI

Amministrativo Civile Lavoro

Giurisdizioni Superiori

Avv. Antonio Puliatti

Prof. Anna Costanzo

Avv. Simona Mannino

Avv. Marina Scelba

Avv. Salvo Epaminonda

Avv. Morgana Cancelliere

Avv. Filippa Di Marco

Roma, 29 marzo 2018

Spett.le

Sindacato dei Medici Italiani

Ricevo da numerosi iscritti al Sindacato dei medici Italiani, addetti a rapporti convenzionali con il SSN, segnalazioni del fatto che dal mese di marzo i loro emolumenti sarebbero stati drasticamente decurtati ed in alcuni casi addirittura azzerati.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli stessi possano avere delle pendenze con l'erario, in verità nella maggior parte dei casi già oggetto della c.d. rottamazione.

Ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' [articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [legge 31 maggio 1965, n. 575 \(259\)](#), ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'[articolo 19 del presente decreto](#).

La norma è stata modificata dall'art. 1 comma 988 della legge 205/2017 con decorrenza dal 01 marzo 2018: in particolare la modifica consiste nel fatto che la soglia per i pagamenti prima prevista fino a 10.000 euro, è stata ridotta sino a 5.000 euro ed il periodo di sospensione del pagamento è stato innalzato da 30 a 60 giorni.

Tuttavia corre obbligo segnalare che tale modus procedendi nei confronti dei medici convenzionati non appare aderente alla ratio della norma ed alla giurisprudenza formatasi in materia.

Ed infatti è noto - per quanto attiene l'inquadramento giuridico del personale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale - che il rapporto in questione è un rapporto

Via Napoli n. 61 95127 Catania Tel. 095 444541 095 931944 fax 095 7286630

partnership: MMP - Via Po n. 12 00198 Roma Tel. 06 8543825 340 0550060

www.studiolegalepuliatti.com mail: segreteria@studiolegalepuliatti.com

c.d. parasubordinato caratterizzato da una prestazione di opera continuativa e coordinata, a carattere personale anche se non a carattere subordinato.

Sul punto la giurisprudenza è consolidata.

Corte di Cassazione n. 18975/2015: definisce il rapporto dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, ossia un interesse pubblico, un rapporto libero-professionale "parasubordinato"

Consiglio di Stato n. 3291 del 04.06.2012: prevede che il medico convenzionato "*.. fin dal momento genetico del conferimento dell'incarico, dà luogo ad una "locatio operis" caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità, con la conseguenza che l'ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza*";

Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/09/2008, n. 23744 statuisce:

*Gli elementi della continuazione e del coordinamento, che caratterizzano il rapporto di lavoro cosiddetto **parasubordinato** (art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) quale rapporto di durata, comportano uno svolgimento di prestazioni lavorative idoneo ad incrementare scienza ed esperienza del prestatore (ossia le sue capacità professionali), con la conseguenza che anche questi - al pari del lavoratore subordinato, in forza della disciplina, specifica del regime di subordinazione, di cui all'art. 2103 cod. civ. - può vantare, nei confronti del committente ed in base al titolo costitutivo del rapporto (legge, atto amministrativo o contratto), un diritto soggettivo alla effettiva esecuzione delle prestazioni, nonché, in caso di lesione, il diritto al risarcimento del danno da perdita o da mancato incremento di capacità di lavoro oppure da deterioramento dell'immagine professionale. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad un **medico** in regime di convenzionamento il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - tra cui il danno da deterioramento delle capacità professionali non esercitate - derivati dall'impossibilità di svolgere, per molti anni, il servizio presso l'ambulatorio della ASL convenzionata per inidoneità dei locali e della strumentazione)*

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 28/11/2006, n. 10254

*Il rapporto fra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, nella disciplina fissata dall'art. 48 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della citata norma, pur se costituito allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e si configura come un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto **parasubordinato** di collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 c.p.c.), che si svolge su di un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del **medico** convenzionato alcun potere che non sia di natura negoziale.*

E' quindi evidente che la qualificazione del rapporto di lavoro del medico convenzionato è quella di attività parasubordinata con il richiamo dell'art. 409 cod. proc. civ.

Orbene, proprio in riferimento a tali tipologie di rapporto di lavoro la **Corte di cassazione (Sez. III, 18/01/2012, n. 685)** ha precisato quanto segue

In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle leggi 12 marzo 2004, n. 311 e 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35) al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche

Via Napoli n. 61 95127 Catania Tel. 095 444541 095 931944 fax 095 7286630

partnership: MMP - Via Po n. 12 00198 Roma Tel. 06 8543825 340 0550060

www.studiolegalepuliatti.com mail: segreteria@studiolegalepuliatti.com

*amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico. **Ne consegue che i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella specie, rapporto di agenzia) sono pignorabili nei limiti di un quinto, previsto dall'art. 545 c.p.c.***

Se ne ricava che anche per i medici convenzionati, il cui rapporto rientra nell'alveo dell'art. 409 c.p.c., si applicano i limiti alla pignorabilità degli stipendi nei limiti di un quinto.

Argomenti a sostegno di tale tesi si ricavano comunque anche dalle disposizioni in materia, ai sensi del loro chiaro tenore letterale.

Ed infatti:

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, (G.U. n. 099 del 29/04/1950), contenente l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950), così stabilisce, a seguito delle modifiche di cui alle L. n. 311 del 2004, e L. n. 80 del 2005, (di conversione del D.L. n. 35 del 2005) prevede:

*Art. 1 (Insequestrabilità, Impignorabilità e Incedibilità di Stipendi, Salari, Pensioni ed altri Emolumenti). Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi **ed i compensi di qualsiasi specie** che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonchè le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati **ed a qualunque altra persona**, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.*

Art. 2, (eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).

*Gli stipendi, i salari e le **retribuzioni equivalenti**, nonchè le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:*

1)....;

2) *fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro.*

Il terzo comma dell'art. 52, del D.P.R., introdotto dalla Legge n. 80 del 2005, stabilisce poi che: *I titolari dei rapporti di lavoro **di cui all'art. 409 c.p.c.**, n. 3), con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi, corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili **nei limiti di cui all'art. 545 c.p.c.***

L'art. 545 c.p.c. prevede, per quanto qui rileva: *Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.*

Vista la piena assimilazione del rapporto di lavoro del medico convenzionato a quello parasubordinato di cui all'art. 409 cpc, se ne ricava che i relativi emolumenti sono soggetti alla limitazione di cui all'art. 545 cpc e cioè possono essere pignorati nei limiti di un quinto e non per l'intero .

Questo è il mio parere.

Avv. Antonio Puliatti